



COMUNE DI DERVIO
PROVINCIA DI LECCO

***REGOLAMENTO
DEL COMITATO PER I
GEMELLAGGI***

Approvato con deliberazione
del C.C. n. 11 del 27.04.2004

Regolamento del Comitato per i Gemellaggi

Articolo 1

E' istituito nel Comune di Dervio il Comitato per i Gemellaggi con sede in Piazza IV Novembre, presso il Municipio, col compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio del Comune di Dervio con altri comuni d'Europa, sulla base delle relative delibere di indirizzo del Consiglio Comunale e per quelle di propria competenza della Giunta Comunale;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo al coinvolgimento delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano sul territorio comunale sul piano economico, culturale, sportivo, ecc.

Articolo 2

Affinché il Comitato per i Gemellaggi possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento sarà versato al Comitato per i Gemellaggi previa delibera della Giunta Comunale e gestito liberamente ed in autonomia dal Comitato con rendiconto annuale.

Il Comitato per i Gemellaggi, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà giovare di contributi di Enti Pubblici e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Articolo 3

Il Comitato per i Gemellaggi è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del Gemellaggio e che coordina a tal fine le varie componenti della comunità sociale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i Gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà costanti i rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCIRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Articolo 4

Il Comitato per i Gemellaggi è costituito dai seguenti organi:

- Comitato degli aderenti
- Consiglio direttivo

Il Comitato e il Consiglio direttivo si riuniscono nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

L'attività di coloro che sono chiamati a far parte del Comitato non dà diritto a retribuzione o gettone di presenza. E' solo riconosciuto il rimborso di spese, preventivamente autorizzate, per eventuali e particolari oneri sostenuti nelle concrete attività di organizzazione del gemellaggio (spese di viaggio, anticipazioni, ecc.).

Articolo 5

Del Comitato fanno parte:

- a) il Sindaco
- b) un delegato nominato dal Sindaco con delega per il Gemellaggio
- c) un rappresentante della Pro Loco, di ognuna delle Associazioni locali, della scuola, delle categorie economiche (industria, artigianato, commercio), del volontariato, delle Parrocchie, che ne facciano richiesta con formale domanda
- d) cittadini della comunità locale che ne facciano formale domanda
- e) un consigliere nominato da ogni gruppo del Consiglio Comunale
- f) un tesoriere responsabile finanziario nominato dalla Giunta Comunale

Esercita le funzioni di Presidente del Comitato il Sindaco o persona da lui delegata, anche esterna al Consiglio Comunale. In caso di scioglimento del Consiglio Comunale i componenti del Comitato che fanno parte del Consiglio Comunale restano in carica fino alla nomina dei loro sostituti.

Articolo 6

La cessazione dalla carica di uno o più componenti del Comitato avverrà

- a) per dimissioni presentate al Presidente
- b) per assenza non giustificata alle riunioni ufficiali (più di tre consecutive), con presa d'atto del Consiglio
- c) per richiesta unanime del Consiglio direttivo
- d) per richiesta dell'associazione o del gruppo di appartenenza

Articolo 7

L'assemblea del Comitato è convocata e presieduta dal Presidente.

Essa si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria entro il 31 ottobre per proporre all'Amministrazione Comunale il programma relativo all'anno successivo; entro il 15 giugno, per la verifica del programma e per le eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il Comitato si riunisce in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano almeno 1/3 dei componenti.

Articolo 8

Il Comitato si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei propri componenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo.

La convocazione avviene tramite invio di avviso scritto. Le convocazioni del Comitato in sessione ordinaria dovranno avvenire con almeno sette giorni di anticipo.

I verbali delle sedute del Comitato sono redatti a cura del segretario del Consiglio che ne cura la raccolta presso uno spazio indicato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

Il Comitato è chiamato a nominare i componenti in seno al Consiglio (ad esclusione dei membri di diritto) e decide sulla istituzione e sul numero di eventuali gruppi di lavoro con modalità dallo stesso fissati.

Articolo 10

Il Consiglio direttivo, che a tutti gli effetti rappresenta il Comitato per i Gemellaggi, è composto da:

- 1) Presidente (Sindaco pro-tempore) (membro di diritto)
- 2) Delegato nominato dal Sindaco (membro di diritto)
- 3) Vice Presidente eletto dal Comitato
- 4) 4 rappresentanti eletti dal Comitato
- 5) 2 Consiglieri comunali di cui uno di minoranza (membri di diritto)

Fa parte del Consiglio direttivo il tesoriere responsabile finanziario nominato dalla Giunta Comunale senza diritto di voto.

Il Consiglio designa al suo interno il segretario, scelto tra i 4 rappresentanti eletti dal Comitato.

La durata in carica del Consiglio direttivo è di 5 anni.

Articolo 11

Il Consiglio attua il programma generale approvato dal Comitato.

Il Presidente convoca il Consiglio, anche senza particolari formalità in caso di urgenza, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti.

Il Consiglio avrà validità fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco in carica.

Di ogni seduta del Consiglio dovrà essere redatto il verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Articolo 12

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività verranno trasferiti all'Amministrazione Comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.